

Disegno di legge n. 414 del 19.10.06 (primo firmatario)

Norme a favore della cooperazione sociale

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la legge regionale n. 22 del 1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in conformità ai modelli dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti nel territorio.

I servizi socio-assistenziali, (assistenza domiciliare, residenziale, ricreativa, asilo nido) negli anni sono diventati una realtà indispensabile per la collettività, soprattutto per i più bisognosi.

Tali servizi, sono affidati dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali, in gestione a terzi e soprattutto alle cooperative sociali le quali ormai sono diventate indispensabili per la gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari.

Nella gestione dei servizi socio-assistenziali, di fatto deve essere imputato un costo per la mano d'opera di circa 85-90 per cento del costo totale.

Tali costi ormai sono diventati non più sostenibili dalle cooperative sociali, per i ritardi dei pagamenti da parte delle aziende unità sanitarie locali, dei comuni e delle province, nel saldare le fatture emesse, per i servizi resi. Quanto sopra è dovuto principalmente ai ritardi da parte della Regione nel provvedere al trasferimento ed all'accreditamento delle somme dovute quali contributi.

Parecchie cooperative sociali sono sull'orlo della chiusura, non potendo far fronte agli impegni finanziari, mettendo così a rischio migliaia di posti di lavoro, soprattutto femminile.

Dall'1 gennaio 2007, con l'entrata in vigore della normativa Basilea 2', tutte le cooperative in presenza di incassi per fatture emesse, dopo 10/12 mesi, sono fuori dei criteri di affidabilità del sistema creditizio.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario, urgente ed improrogabile, al fine di far rientrare i pagamenti nei tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, consentendo anche alle cooperative sociali di rientrare nella norma Basilea 2', l'emanazione di una norma da parte della Regione siciliana, senza aggravio di spesa per la stessa nonché per gli enti locali, così come previsto nel presente disegno di legge che sottoponiamo all'approvazione di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA
PARLAMENTARE

Art. 1

1. Per il pagamento delle fatture emesse dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, per prestazioni di servizi socio assistenziali e sanitari erogati nei confronti di aziende unità sanitarie

locali, comuni e province, l'IRCAC è autorizzata ad anticipare le somme attraverso l'istituzione di un apposito Fondo.

Art. 2

1. Le fatture emesse dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, per prestazione di servizi erogati nei confronti di aziende unità sanitarie locali, comuni e Province, devono essere pagati entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 3

1. Le aziende unità sanitarie locali, le province e i comuni che non provvedono a pagare le fatture entro i termini di cui all'articolo 3, devono vistare per regolarità le fatture per prestazioni rese dalle cooperative sociali, nei loro confronti e dichiarare per iscritto il riconoscimento e l'accettazione del debito.

Art. 4

1. L'IRCAC è autorizzata ad anticipare, per conto delle aziende unità sanitarie locali, comuni e province, fatture pro soluto, regolarmente vistate per regolarità, emesse dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, per prestazioni di servizi erogati per conto degli enti. Per tali anticipazioni pro soluto le cooperative sociali corrispondono all'IRCAC interessi per 120 giorni al tasso di 1/3 del tasso legale.

Art. 5

1. L'IRCAC è autorizzata ad anticipare alle cooperative sociali fino ad un massimo del 30 per cento delle somme dei contratti stipulati con le aziende unità sanitarie locali, comuni e province per le prestazioni dei servizi da erogare. Tale anticipazione viene recuperata dall'IRCAC nella stessa percentuale anticipata, con il pagamento delle fatture emesse per il servizio per cui è stata anticipata la somma.

2. Il tasso di interesse da corrispondere all'IRCAC per anticipazione è pari ad 1/3 del tasso legale.

3. Le cooperative sociali per poter beneficiare delle anticipazioni del presente articolo, devono presentare all'IRCAC polizza assicurativa per l'importo richiesto.

Art. 6

1. L'IRCAC, per le somme anticipate alle cooperative sociali per conto di aziende unità sanitarie locali, comuni e province, trasmette ogni 3 mesi alla ragioneria generale della Regione siciliana l'elenco delle somme anticipate distinte per ente, che provvede a decurtare le somme anticipate dall'IRCAC per conto degli enti pubblici, sui trasferimenti specifici dovuti dalla Regione agli enti con conseguente versamento all'IRCAC.

Art. 7

1. L'anticipazione delle fatture di cui agli articoli 5 e 6 con le stesse modalità, possono essere anticipate da

banche che hanno stipulato convenzioni con l'IRCAC.

Art. 8

1. L'anticipazione di cui all'articolo 5 può avvenire per fatture emesse dalle cooperative sociali non oltre gli 8 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. Eventuali fatture per periodi antecedenti gli 8 mesi, per essere anticipate devono avere dichiarazione scritta da parte dell'ente debitore di riconoscimento ed accettazione del debito.

2. L'IRCAC, con le stesse modalità di cui all'articolo 5 anticipa alle cooperative sociali le fatture per prestazioni delle rette sanitarie, erogate nelle strutture residenziali, di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

3. L'anticipazione delle rette sanitarie di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, viene effettuata con la dimostrazione della percentuale di invalidità rilasciata dalle commissioni invalidi civili per il soggetto beneficiario del servizio e grava sul fondo sanitario regionale che è posto a carico della azienda unità sanitaria di competenza territoriale, alle quali vengono decurtate le somme anticipate così come previsto dall'articolo 5.

4. Il pagamento delle fatture per rette sanitarie di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, viene anticipato dall'IRCAC dietro visto, sulle stesse, di regolarità nell'espletamento del servizio da parte dei comuni che hanno provveduto al ricovero dell'anziano.

Art. 9

1. Agli oneri della presente legge si provvede attraverso l'utilizzazione delle somme stanziare nell'apposito fondo istituito dall'IRCAC ai sensi dell'articolo 1.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.